

Avvocato - Sessione d'esame 2020 - Indicazione dei criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni

COMMISSIONE CENTRALE ESAMI ISCRIZIONE ALBI AVVOCATI - ANNO 2020 INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SECONDA PROVA ORALE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 13 APRILE 2021 N. 31, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 APRILE 2021 N. 50

La Commissione Centrale, composta dai Signori

- avv. Cristiana MACCAGNO - Presidente
- dott. Giovanni MAMMONE - Componente titolare
- avv. Massimo VINCENTI - Componente titolare
- avv. Leonardo SALVEMINI - Componente titolare
- prof. Franco SCIARRETTA - Componente titolare

Visti

Presidente Componente titolare Componente titolare Componente titolare

- l'articolo 22, commi 3, S e 10, del regio decreto legge 27 novembre 1933 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36, come modificato dall'art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 ri.112, convertito in legge 8 luglio 2003 ri.180, istitutivo della Commissione Centrale (nel seguito la "CC") e delle relative competenze (nel seguito, la "Legge Istitutiva");
- gli articoli 45, comma 3, 47 e 49, della legge 31 dicembre 2012 247 (nel seguito, la "Legge 247/2012"),
- gli articoli 17 e 17-lois, comma 3, del regio decreto 22 gennaio 1934 37 (nel seguito, il "R.D. 37/1934");
- i decreti del Ministro della giustizia 14 settembre 2020 e 20 gennaio 2021,
- il decreto legge 13 marzo 2021 31, come convertito dalla legge 15 aprile 2021 n. 50 (nel seguito, il "DL 31/2021") e recante misure urgenti per lo svolgimento dell'esame con nuova articolazione in forma orale della prima prova selettiva (la "Prima Prova") e, correlativamente, della seconda (la "Seconda Prova"),
- le previsioni del decreto del Ministro della giustizia 13 aprile 2021, di cui all'articolo 3, comma 2, del DL 31/2021 (nel seguito il "DM Attuativo") e le integrazioni e i chiarimenti successivamente forniti dalla Direzione Generale sulle modalità e procedure operative per lo svolgimento degli esami, sia quanto alla Prima Prova, sia, specificamente, quanto alla

Richiamate

- le premesse e le conseguenti deliberazioni assunte dalla CC nell'esercizio delle funzioni assegnate e ai fini dello svolgimento della Prima Prova, con le Linee Generali e con le Note Esplicative di cui ai documenti in data 19 aprile 2021 (Criteri) e 11 maggio 2021 (Nota B);

- le disposizioni inerenti all'applicazione e al funzionamento delle relative modalità e procedure, stabilite dal M. 13 aprile 2021, con le integrazioni e i chiarimenti successivi, e le correlate osservazioni a conforto della CC, di cui ai documenti 11 maggio 2021 e 28 maggio 2021 (Nota A).

Dato atto

- della prossimità dell'avvio della Seconda Prova e delle specifiche previsioni dell'articolo 2, comma 7, del DL 31/2021, in ordine all'articolazione e allo svolgimento relativi, cori richiamo all'originario schema di cui all'articolo *17-bis* D. 37 /1934 discussione di brevi questioni relative a cinque materie; dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense), salvi gli adattamenti alla innovata struttura della Prima Prova.

Tanto premesso,

la Commissione Centrale, all'unanimità dei componenti titolari, provvede all'indicazione dei criteri di valutazione dei candidati ammessi alla Seconda Prova, come segue.

1. Il riferimento di cui all'articolo 1, comma 2, DL 31/2021 alle norme previgenti, per quanto non espressamente regolato, consente integrale conferma delle pregresse determinazioni adottate dalla Commissione in ordine all'originario schema, da ultimo con le deliberazioni relative alla **sessione 2019** di cui al **documento 10 luglio 2020** (in Allegato A al presente per formare parte integrante), fatto salvo quanto non compatibile con la innovata disciplina.
2. La sostituzione dei tre elaborati scritti con unica Prima Prova, in forma orale, e la diversa articolazione delle materie oggetto della Seconda Prova conducono pertanto a escludere cogenti esigenze di richiamo alle risultanze della stessa Prima Prova, mentre la ridotta composizione delle Sottocommissioni comporta la diversa articolazione del punteggio minimo di valutazione della idoneità del candidato.
3. Del pari, quanto alle previsioni inerenti all'applicazione e al funzionamento delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame, anche per quanto attenga a problematiche connesse all'emergenza sanitaria, si conferma il riferimento - come già per la Prima Prova - alle competenze della Direzione ministeriale, e segnatamente ai chiarimenti forniti con la nota del Direttore Generale 30 luglio/2 agosto 2021 con m dg. DAG. 0159734 e successivi, fermi i richiami a conforto già espressi dalla CC per la Prima Prova con la Nota A, in particolare quanto alle esigenze di funzionalità ed efficienza delle Sottocommissioni, tali da assicurare - pur nella ridotta formazione - il miglior svolgimento anche della Seconda Prova.
4. Si richiama, in ogni caso e a ulteriore conforto, la rilevanza del rispetto della composizione per rappresentanze, nonché della compresenza di tutti i membri di ciascuna Sottocommissione.

Si richiama, inoltre, l'osservanza delle pertinenti previsioni dell'articolo 4, con registrazione a verbale delle eventuali esigenze di collegamento da remoto e delle relative modalità, quali stabilite dal presidente della Corte di appello, assicurata in ogni caso la presenza presso la sede d'esame del segretario e del candidato e ritenuta auspicabile la presenza almeno del presidente della Sottocommissione.

5. Si conferma, per il resto, operante ed esaustivo il vincolo di adozione dei criteri legali di valutazione, che qui pertanto si ripropongono:

- a. chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione,
 - b. dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici,
 - c. dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati,
 - d. dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà,
 - e. dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
6. La Commissione unanime esprime, in conclusione e in aggiunta all'apprezzamento della Direzione Generale, vivo e grato compiacimento per l'eccezionale impegno organizzativo da tutti sinora profuso, nella partecipe consapevolezza delle ulteriori incombenze da affrontare con la Seconda Prova

Allegato A - Documento 10 luglio 2020

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2019
nominata con D.M. del 23 Ottobre 2019

Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180

INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE SESSIONE 2019

La Commissione Centrale per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nominata con D.M. 23 Ottobre 2019, ha definito i seguenti criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove orali in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato. Con riferimento alle prove orali si rammenta l'obbligatorietà dell'illustrazione delle prove scritte (art. 17 bis R.D. n. 37/1934) cui faranno seguito le domande dei Commissari su ciascuna materia, a partire dalla Deontologia e dall'Ordinamento Professionale Forense, che saranno introdotte a cura del Presidente.

In sede di esame orale si raccomanda, ancora, alle Sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande ai candidati, alle materie dagli stessi scelte, senza estendere l'oggetto dell'esame a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse o siano per qualsiasi ragione in contrasto con le previsioni del bando.

In merito alle domande sulle materie preventivamente indicate dal Candidato, si raccomanda di variare le aree tematiche in modo da coprire l'intera materia ed evitare la ripetitività degli argomenti trattati.

In caso di preparazione delle domande prima di ogni seduta e successiva scelta a sorteggio da parte del candidato, la Commissione Centrale invita a predisporre un numero elevato di domande specifiche, sempre in funzione della ampiezza della disciplina e della necessità che la materia sia coperta integralmente.

Quanto al dettato dell'art. 30 dei R.D. 22.1.1934, n. 37, si pone l'attenzione sulla necessità che nel verbale redatto per le prove orali siano indicate le materie oggetto di esame e le domande rivolte ai candidati.

Su ogni singolo verbale è necessaria la sottoscrizione del Segretario e del Presidente della Sottocommissione, unitamente all'indicazione nominativa dei Commissari presenti.

Si ricorda, poi, che l'art. 30 prescrive un tempo minimo di durata della prova orale di 45 minuti e un tempo massimo di 60 minuti: appare, pertanto, necessario indicare nel verbale la durata della interrogazione di ciascun candidato e, in particolare, osservare con attenzione la predetta durata minima della prova, al fine di evitare doglianze o ricorsi concernenti detto profilo.

Sarà cura della Sottocommissione esaminatrice regolare l'accesso del pubblico alla sede di esame nonché contenere il numero delle persone presenti laddove vi sia l'esigenza di assicurare e/o garantire, in rapporto all'ampiezza dei locali, il distanziamento sociale tra le persone.

Parimenti, sarà compito della Sottocommissione verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie tese a prevenire il pericolo di contagio da COVID 19.

Si raccomanda inoltre che in ogni Sottocommissione sia garantita la presenza, per ogni seduta, di tutte le componenti corrispondenti alle tre figure professionali indicate nell'art. 47 della legge n. 247/2012, secondo la proporzione numerica ivi prevista in maniera specifica e tanto anche in caso di eventuale sostituzione dei componenti stessi.

Per quanto concerne il giudizio sulle prove orali si richiama la sentenza del 20 settembre 2017, n. 7 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha confermato, nell'attuale ordinamento, la validità della valutazione espressa mediante voto numerico.

Principio da ultimo ribadito dalla IV sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 1722 del 19.3.2018.

La Commissione, dopo ampia ed articolata discussione, vista ed applicata la Legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché il R.d.l. n. 1578/1933 e il R.d. n. 37/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i seguenti criteri da adottare per la valutazione delle prove orali:

1. padronanza del lessico tecnico-giuridico;
2. chiarezza, logicità, completezza dell'esposizione delle questioni giuridiche oggetto della prova, con particolare riferimento al rigore metodologico nell'illustrazione degli argomenti trattati;
3. capacità di cogliere i punti essenziali dell'istituto giuridico oggetto di esposizione e dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici, strettamente pertinenti alla domanda posta;
4. capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

I sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai candidati in sede di esame.

Roma, 10 luglio 2020